

**Presidenza della Regione**  
**Présidence de la Région**

**Audizione del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Renzo Testolin presso la I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei Deputati in data 14 marzo 2024 in merito al disegno di legge C. 1665 “*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*”.**

### **Nota del Presidente della Regione**

Il Governo regionale della Valle d'Aosta, che si ispira ai principi del federalismo e dell'autonomia regionale e degli enti locali, non può che guardare con attenzione alle scelte che vanno in tale direzione, ed è, pertanto, in atto da parte della Regione un attento monitoraggio sul percorso dell'autonomia differenziata al fine di cogliere ogni opportunità che permetta di salvaguardare e valorizzare l'autonomia speciale.

Il disegno di legge S. 615, approvato dal Senato, recante “*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*”, è ora al vaglio della Camera. Dunque è ancora prematuro valutarne la complessiva portata e l'impatto sul sistema regionale nel suo complesso, anche in considerazione della circostanza che il testo uscito dall'aula del Senato è molto più articolato e ampio rispetto a quello inizialmente presentato dal Ministro Calderoli al Consiglio dei Ministri.

Tuttavia, alcune considerazioni possono essere svolte anche sulla scorta di quanto esitato dalla seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta nella seduta del 22 febbraio 2024 in occasione della quale è stata approvata una risoluzione, sulla quale tornerò in seguito, sulla tematica dell'autonomia differenziata nell'ottica della salvaguardia della nostra specialità.

In particolare, osservo, con specifico riferimento alla previsione riguardante le autonomie speciali, che il testo proposto dalla Commissione introduce significative modifiche rispetto al testo del disegno di legge Calderoli.

Mi riferisco, in particolare e per quanto di interesse per la Regione Valle d'Aosta, all'articolo 11 dove al comma 2 si legge “*Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si*

*applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.”*

Da questa disposizione così riformulata deriva l'applicabilità alle autonomie speciali dell'intero disegno di legge, compresa la disciplina procedurale recata dal ddl e ciò, diversamente dal testo Calderoli in cui ci si riferiva alla c.d. clausola di maggior favore di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

A noi pare che questa disposizione contrasti con il sistema delle fonti dell'autonomia speciale, in primis con gli Statuti speciali e più in generale con il sistema di rapporti tra lo Stato e la singola Regione ad autonomia speciale che si basa sulla bilateralità e non sulla multilateralità.

Va detto che la Regione autonoma Valle d'Aosta, come le altre autonomie speciali, a prescindere dal percorso dell'autonomia differenziata in atto, dispone già oggi dello strumento normativo finalizzato all'acquisizione di ulteriori funzioni nelle more della revisione degli statuti e, dunque, anche quelle indicate al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.

Si tratta delle norme di attuazione statutaria, alle quali giurisprudenza costituzionale consolidata ha riconosciuto un ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale.

Tant'è vero che la nostra Regione può avviare, come peraltro si sta cercando di fare, nel solco di quanto previsto dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e cioè in seno alla Commissione paritetica, le iniziative necessarie per l'attribuzione di funzioni ulteriori, tra le quali anche quelle indicate al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, funzioni queste di cui la Valle d'Aosta ha bisogno per rispondere alle esigenze di un territorio montano fragile con peculiari problematiche e una specificità linguistica, culturale e sociale riconosciuta dallo Statuto speciale ancora prima della nascita della Repubblica italiana.

La nostra specialità derivante dallo stesso Statuto ci fa ritenere che la possibilità per la Regione Valle d'Aosta di acquisire nuove funzioni, anche con riferimento a quelle indicate dall'articolo 116, terzo comma, Cost., non sembra poter soggiacere alle forme individuate nel disegno di legge sull'autonomia differenziata, ma a quanto stabilito dallo Statuto stesso all'articolo 48-bis in materia di norme di attuazione statutaria, la cui operatività non è condizionata dalla necessità di approvazione preliminare da parte del legislatore nazionale di alcuna proposta di legge.

Come dicevo anche il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha svolto alcune considerazioni sul percorso dell'autonomia differenziata approvando, nella seduta del 22 febbraio u.s., una risoluzione (n 3350/XVI) che impegna il Presidente della Regione a chiedere ai parlamentari valdostani di farsi parte attiva nell'ambito dell'iter parlamentare volto all'approvazione del disegno di legge in argomento con particolare riferimento a due profili.

In primo luogo, il Consiglio regionale ha deliberato che, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge, in relazione ai richiamati principi di coesione economica sociale e territoriale, venga riconosciuta, parallelamente all'insularità, anche una specifica attenzione ai territori transfrontalieri e di montagna. Questa determinazione è in coerenza sia con quanto previsto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni, statuisce un'attenzione particolare anche alle regioni transfrontaliere e di montagna, oltre che a quelle insulari, sia con l'articolo 44 della Costituzione che prevede: *“La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.”*

In secondo luogo, il Consiglio regionale chiede che la clausola di salvaguardia a favore delle autonomie speciali preveda che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, comprese quelle indicate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le autonomie speciali possano provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti o con altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi, prevedendo, altresì, che le predette norme definiscano anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto in materia di federalismo fiscale dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

In attuazione di tale risoluzione consiliare, pertanto, proporrò ai parlamentari valdostani due emendamenti, rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 11 del disegno di legge in parola, che di seguito allego.

In conclusione la Regione autonoma Valle d'Aosta seguirà con attenzione il percorso del “regionalismo differenziato”, dal quale non deve derivare un depotenziamento dell'autonomia speciale ma, casomai, un progresso dello Stato in senso federalista e regionalista nel rispetto, tuttavia, di contesti e ordinamenti costituzionali differenti tra autonomie ordinarie e autonomie speciali, per ragioni storiche, culturali, geografiche e sociali.

Aosta, 14 marzo 2024

Il Presidente della Regione

*Renzo Testolin*

**PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE C. 1665** *“Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”*.

**Il primo emendamento** riguarda l'**articolo 1, comma 1**, del disegno di legge il quale, come chiarito anche dal dossier predisposto dal Senato in data 16 gennaio 2024, indica le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso *“sia volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma”*.

Nello specifico, il predetto comma, nel declinare le finalità del disegno di legge, fa riferimento alla **“insularità”** nel quadro del rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale. A tale proposito, si dà atto che il riferimento all'insularità trova fondamento nel comma sesto dell'articolo 119 della Costituzione, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, secondo cui *“La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.”*.

L'emendamento che si intende proporre, muovendo da principi e presupposti analoghi, si prefigge di estendere il menzionato riferimento all'insularità, anche ai **territori transfrontalieri e di montagna** in quanto zone caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici.

Tale proposta si pone in coerenza sia con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia con l'articolo 44 della Costituzione.

L'articolo 174 TFUE stabilisce: *“Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.*

*In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.*

*Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.”*

Il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, in particolare mediante la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, si realizza, secondo il Trattato, ponendo particolare attenzione alle zone rurali nonché alle regioni che presentano gravi e permanenti

svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.”.

Il secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione L'articolo 44 prevede che: *“La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.”*, riconoscendo, quindi, le peculiarità e la necessità di tutela de territori di montagna.

Alla luce di quanto sopra, in coerenza anche con la risoluzione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in merito all'autonomia differenziata, il primo emendamento che si propone prevede, pertanto, che il richiamo all'insularità, nell'ambito del rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione, sia esteso espressamente anche ai territori transfrontalieri e di montagna, in coerenza con quanto stabilito dai citati articoli 174 TFUE e dal secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione.

**Il secondo emendamento** riguarda, invece, **l'articolo 11, comma 2**, del disegno di legge in argomento, il quale stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.”*

Dall'esame della citata disposizione emerge l'applicabilità alle autonomie speciali dell'intero disegno di legge, compresa la disciplina procedurale recata dallo stesso. La succitata disposizione pare, pertanto, contrastare con il sistema delle fonti dell'autonomia speciale, in primis con gli Statuti speciali e più in generale con il sistema di rapporti tra lo Stato e la singola Regione ad autonomia speciale che si basa sulla bilateralità e non sulla multilateralità.

Peraltro, la Regione Valle d'Aosta, come le altre autonomie speciali, a prescindere dal percorso dell'autonomia differenziata in atto, dispone già oggi, nelle more della revisione degli statuti, dello strumento normativo finalizzato all'acquisizione di ulteriori funzioni, e dunque anche di quelle indicate al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, vale a dire le **norme di attuazione statutaria**, approvate dalle Commissioni paritetiche, alle quali giurisprudenza costituzionale consolidata ha riconosciuto un ruolo interpretativo e integrativo delle sfere di competenza come delimitate dagli Statuti.

L'emendamento proposto è volto, dunque, a riconoscere le peculiarità statutarie delle autonomie speciali, con particolare riferimento alle procedure di modifica e attuazione dei rispettivi statuti, specificando che, a fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, comprese quelle indicate all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, debba essere previsto il correlato adeguamento delle entrate per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, in conformità a quanto previsto in materia di federalismo fiscale.

## **EMENDAMENTO N. 1**

Al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: “all’insularità” sono inserite le seguenti parole: “ai territori transfrontalieri e di montagna”.

## **EMENDAMENTO N. 2**

Il comma 2 dell'articolo 11, è sostituito dal seguente comma: “Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, comprese quelle indicate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della Regione o della Provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.”.

## **RELAZIONE**

**L'emendamento n. 1** è volto a estendere ai territori montani e transfrontalieri, in quanto caratterizzati da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, la specifica attenzione rivolta ai territori insulari nell'ambito delle finalità della legge, in particolare con riguardo all'esigenza di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, in armonia con quanto previsto dall'articolo 44 della Costituzione e dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**L'emendamento n. 2** chiarisce che alle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Inoltre, al fine di salvaguardare le peculiarità statutarie delle autonomie speciali, stabilisce che, nelle more dell'adeguamento dei rispettivi statuti, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono provvedere all'attribuzione di nuove e ulteriori funzioni statali, comprese quelle indicate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi, le quali devono prevedere, a fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, il correlato adeguamento delle entrate per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, in conformità a quanto previsto in materia di federalismo fiscale, dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

## TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE

A seguito degli emendamenti proposti, i commi oggetto di modificazione risulterebbero così formulati.

### **Art. 1.**

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità e **ai territori transfrontalieri e montani**, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.

2 [...]

### **Art. 11.**

(Disposizioni transitorie e finali)

1. [...]

2. **Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, comprese quelle indicate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della Regione o della Provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

3. [...]